



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 48 SEDUTA DEL 24/01/2024

OGGETTO: D.M. 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Programma di Azione di cui alla D.G.R. n. 86 del 10/02/2021 e alla D.G.R. 531 del 26/05/2023. Determinazioni.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Assente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 11 pagine

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“D.M. 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Programma di Azione di cui alla D.G.R. n. 86 del 10/02/2021 e alla D.G.R. 531 del 26/05/2023. Determinazioni.”** e la conseguente proposta di 'Assessore Roberto Morroni

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) Di stabilire, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, di modificare l'allegato "A" alla DGR 86 del 10/02/2021, come modificato dalla DGR 531 del 26/05/2023, nel modo seguente:

- a) Il paragrafo 2 dell'articolo 6, è sostituito dal seguente:

L'utilizzazione agronomica del liquame e dei materiali ad esso assimilati è vietata nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

- *90 giorni, nei terreni con prati, ivi compresi i medicai, cereali autunno - vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata; il periodo di divieto di 90 giorni di norma decorre dal 1° dicembre e termina alla fine del mese di febbraio.*

A decorrere dall'annata agraria 2024/2025, è comunque consentito, in relazione all'andamento climatico delle singole annualità e all'indirizzo produttivo di ogni singola azienda, individuare un periodo diverso, sempre ricompreso nell'arco temporale dal 1° novembre alla fine di febbraio. Tale periodo di divieto (90 giorni consecutivi), dovrà essere comunicato entro la data del 31 ottobre antecedente all'inizio di ogni annata agraria, esclusivamente mediante una specifica funzionalità presente nell'applicativo informatico regionale "GARI". In assenza di tale comunicazione, i 90 giorni di divieto decorrono dal 1° dicembre e termineranno alla fine del mese di febbraio.

- *120 giorni, nei terreni destinati ad altre colture.*

- b) Il paragrafo 2 dell'articolo 7, è sostituito dal seguente:

L'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è

vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

- *90 giorni consecutivi per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto per i quali la loro utilizzazione è ammessa anche nei mesi invernali a condizione che gli stessi abbiano un tenore in azoto totale inferiori al 2,5 per cento sul secco. Tale azoto comunque non deve superare il 20 per cento in forma ammoniacale;*
- *90 giorni consecutivi per i letami ad eccezione del letame bovino, ovi caprino e di equidi per i quali tale limitazione è ricondotta dal 15 dicembre al 15 gennaio se utilizzati su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in preimpianto di colture orticole;*
- *90 giorni consecutivi per i materiali assimilati al letame ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65 per cento, per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni, dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio;*

Il periodo di divieto di 90 giorni di norma decorre dal 1° dicembre e termina alla fine del mese di febbraio.

A decorrere dall'annata agraria 2024/2025, è comunque consentito, in relazione all'andamento climatico delle singole annualità e all'indirizzo produttivo di ogni singola azienda, individuare un periodo diverso, sempre ricompreso nell'arco temporale dal 1° novembre alla fine di febbraio. Tale periodo di divieto (90 giorni consecutivi), dovrà essere comunicato entro la data del 31 ottobre antecedente all'inizio di ogni annata agraria, esclusivamente mediante una specifica funzionalità presente nell'applicativo informatico regionale "GARI". In assenza di tale comunicazione, i 90 giorni di divieto decorrono dal 1° dicembre e termineranno alla fine del mese di febbraio.

- 2) di stabilire, per l'annata agraria 2023/2024, per le aziende che hanno sospeso la distribuzione di prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 7, paragrafo 2 dell'allegato alla DGR 86 del 10/02/2021, come modificato dalla DGR 531 del 26/05/2023, antecedentemente alla data del 1° dicembre 2023, di comunicare all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) mediante PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it, la data di decorrenza del periodo di divieto di 90 giorni consecutivi. Tale periodo dovrà comunque essere ricompreso fra il 1° novembre 2023 e il 29 febbraio 2024.

La comunicazione dovrà essere corredata di idonea relazione tecnica redatta da un professionista in campo agricolo (agronomo, perito agrario, veterinario), corredata della relativa documentazione, mediante la quale dovrà essere data evidenza della data in cui è stata eseguita l'ultima distribuzione nell'anno 2023 e del carattere straordinario dal punto di vista climatico e gestionale degli effluenti zootecnici.

- 3) di incaricare il Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli degli adempimenti connessi al presente atto;

- 4) di trasmettere il presente atto a ARPA Umbria e al Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
- 6) di disporre, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Umbria;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.M. 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Programma di Azione di cui alla D.G.R. n. 86 del 10/02/2021 e alla D.G.R. 531 del 26/05/2023. Determinazioni.

Richiamata:

- La Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, cosiddetta "direttiva nitrati";
- il D. Lgs 11/05/1999 n. 152 di recepimento della Direttiva nitrati;
- il D. Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" ed i relativi allegati;

Atteso che il D.M. 25 febbraio 2016 sopra richiamato disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del medesimo decreto, al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;

Visto il Piano di Tutela delle Acque della Regione Umbria, così come da ultimo approvato con DCR n. 260 del 28 agosto 2018 (PTA2), che, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), costituisce il piano settoriale regionale di riferimento per la tutela e salvaguardia delle risorse idriche e che contempla specifiche misure finalizzate al contenimento dei carichi di origine agro-zootecnica per la protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei dall'inquinamento da nitrati e tra queste:

- la misura B-30 "Attuazione della Direttiva Comunitaria 91/676/CEE" che prevede in particolare l'adeguamento dei programmi di azione (PUA), al nuovo quadro normativo nazionale di cui DM 25 febbraio 2016;
- la misura B-22 "Sistema Informativo e Gestionale Regionale per l'Agricoltura e l'Ambiente" che prevede l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi connessi con il Programma di azione, all'interno del Sistema Informativo e Gestionale Regionale per l'Agricoltura e l'Ambiente attraverso il collegamento al registro dei fertilizzanti (chimici + organici) nell'ambito del fascicolo aziendale SIAN - AGEA

Vista la D.G.R. n. 117 del 26.02.2020 con la quale è stato, tra l'altro, stabilito di incaricare il Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli di riesaminare/aggiornare il Programma di Azione alla luce dell'entrata in vigore del D.M. 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

Vista la D.G.R. n. 86 del 10/02/2021 con la quale è stato riesaminato il Programma di Azione di cui alla D.G.R. n. 501/2019;

Atteso che il programma di azione di cui alla D.G.R. n. 86/2021 contiene tutte le disposizioni, divieti ed indicazioni per un corretto apporto di azoto alle colture al fine di ridurre l'inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati individuate e perimetrare nel territorio umbro;

Vista la D.G.R. n. 531 del 26/05/2023 con la quale, a seguito della procedura di infrazione da parte della UE n. 2249/2018, per una non corretta attuazione della direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati) e del "parere motivato" del 15.2.2023, INFR (2018)2249 – C (2023)459 final, della Commissione Europea, sono stati ridefiniti i periodi di divieto di spandimento dei reflui zootecnici individuati dalla D.G.R. 86/2021;

Dato atto che la D.G.R. n. 531/2023 di cui sopra, facendo proprie le raccomandazioni da parte della Commissione UE, ha recepito le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 1, del decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2016 e a tal fine ha stabilito che l'utilizzazione agronomica del liquame e dei materiali ad esso assimilati è vietata nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono stati individuati i seguenti periodi minimi di divieto:

- 90 giorni, dal 01 dicembre alla fine di febbraio, nei terreni con prati, ivi compresi i medicaia, cereali autunno - vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata;
- 120 giorni, dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, nei terreni destinati ad altre colture, mentre l'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:
 - 90 giorni, dal 01 dicembre alla fine di febbraio, per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto per i quali la loro utilizzazione è ammessa anche nei mesi invernali a condizione che gli stessi abbiano un tenore in azoto totale inferiori al 2,5 per cento sul secco. Tale azoto comunque non deve superare il 20 per cento in forma ammoniacale;
 - 90 giorni, dal 01 dicembre alla fine di febbraio, per i letami ad eccezione del letame bovino, ovi caprino e di equidi per i quali tale limitazione è ricondotta dal 15 dicembre al 15 gennaio se utilizzati su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in preimpianto di colture orticole;
 - 90 giorni, dal 01 dicembre alla fine di febbraio, per i materiali assimilati al letame ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65 per cento, per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni, dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio;

Considerato che il D.M. 25 febbraio 2016 per alcuni effluenti zootecnici e tipologie di colture prevede un periodo di divieto di 90 giorni continuativi, ricompresi nel periodo dal 1° novembre alla fine di febbraio, senza un'esatta individuazione del termine di inizio e fine di tale periodo;

Considerato inoltre che anche in Umbria il cambiamento climatico sta dando i suoi effetti, in quanto l'analisi dei dati evidenzia come stia interessando le variabili meteorologiche, tra le

quali temperature e piogge, quest'ultime sempre più concentrate nel tempo, dando origine a fenomeni estremi che si concretizzano in periodi siccitosi e in eventi alluvionali;

Vista la nota PEC della Confagricoltura Umbria del 09/01/2024 n. Prot. 5102, con la quale, tra l'altro, chiede di intervenire sui periodi di divieto, prevedendo un'organizzazione che tenga conto degli andamenti climatici;

Dato atto che a seguito dei cambiamenti climatici sopra richiamati, negli ultimi anni le precipitazioni non risultano compatte a quelle previste dalle fasce bioclimatiche tipiche del territorio umbro e che, pertanto, l'individuazione di un periodo di divieto fisso (dal 1° dicembre alla fine di febbraio), potrebbe non intercettare i periodi di pioggia più intensi e conseguentemente gli allevatori potrebbero trovarsi in difficoltà nell'uso agronomico degli effluenti;

Ritenuto pertanto, per le considerazioni sopra esposte, consentire alle aziende agricole di individuare, in relazione all'andamento climatico e al proprio indirizzo produttivo, il periodo di divieto più consono alle proprie esigenze, fermo restando che dovranno essere comunque rispettati i 90 giorni di divieto consecutivi dal 1° novembre alla fine di febbraio, nel rispetto dei principi della Direttiva 91/676/CEE;

Ritenuto inoltre, in relazione a quanto sopra argomentato, di procedere ad una rettifica del programma di azione, sempre nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla Commissione Europea, di cui al "parere motivato" del 15.2.2023, sopra richiamato;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1) Di stabilire, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, di modificare l'allegato "A" alla DGR 86 del 10/02/2021, come modificato dalla DGR 531 del 26/05/2023, nel modo seguente:

a) Il paragrafo 2 dell'articolo 6, è sostituito dal seguente:

L'utilizzazione agronomica del liquame e dei materiali ad esso assimilati è vietata nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

- *90 giorni, nei terreni con prati, ivi compresi i medica, cereali autunno - vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata; il periodo di divieto di 90 giorni di norma decorre dal 1° dicembre e termina alla fine del mese di febbraio.*

A decorrere dall'annata agraria 2024/2025, è comunque consentito, in relazione all'andamento climatico delle singole annualità e all'indirizzo produttivo di ogni singola azienda, individuare un periodo diverso, sempre ricompreso nell'arco temporale dal 1° novembre alla fine di febbraio. Tale periodo di divieto (90 giorni consecutivi), dovrà essere comunicato entro la data del 31 ottobre antecedente all'inizio di ogni annata agraria, esclusivamente mediante una specifica funzionalità presente nell'applicativo informatico regionale "GARI". In assenza di

tale comunicazione, i 90 giorni di divieto decorrono dal 1° dicembre e termineranno alla fine del mese di febbraio.

- *120 giorni, nei terreni destinati ad altre colture.*

b) Il paragrafo 2 dell'articolo 7, è sostituito dal seguente:

L'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:

- *90 giorni consecutivi per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto per i quali la loro utilizzazione è ammessa anche nei mesi invernali a condizione che gli stessi abbiano un tenore in azoto totale inferiori al 2,5 per cento sul secco. Tale azoto comunque non deve superare il 20 per cento in forma ammoniacale;*
- *90 giorni consecutivi per i letami ad eccezione del letame bovino, ovi caprino e di equidi per i quali tale limitazione è ricondotta dal 15 dicembre al 15 gennaio se utilizzati su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in preimpianto di colture orticole;*
- *90 giorni consecutivi per i materiali assimilati al letame ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65 per cento, per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni, dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio;*

Il periodo di divieto di 90 giorni di norma decorre dal 1° dicembre e termina alla fine del mese di febbraio.

A decorrere dall'annata agraria 2024/2025, è comunque consentito, in relazione all'andamento climatico delle singole annualità e all'indirizzo produttivo di ogni singola azienda, individuare un periodo diverso, sempre ricompreso nell'arco temporale dal 1° novembre alla fine di febbraio. Tale periodo di divieto (90 giorni consecutivi), dovrà essere comunicato entro la data del 31 ottobre antecedente all'inizio di ogni annata agraria, esclusivamente mediante una specifica funzionalità presente nell'applicativo informatico regionale "GARI". In assenza di tale comunicazione, i 90 giorni di divieto decorrono dal 1° dicembre e termineranno alla fine del mese di febbraio.

- 2) di stabilire, per l'annata agraria 2023/2024, per le aziende che hanno sospeso la distribuzione di prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 7, paragrafo 2 dell'allegato alla DGR 86 del 10/02/2021, come modificato dalla DGR 531 del 26/05/2023, antecedentemente alla data del 1° dicembre 2023, di comunicare all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) mediante PEC: protocollo@cert.arpa.umbria.it, la data di decorrenza del periodo di divieto di 90 giorni consecutivi. Tale periodo dovrà comunque essere ricompreso fra il 1° novembre 2023 e il 29 febbraio 2024.

La comunicazione dovrà essere corredata di idonea relazione tecnica redatta da un professionista in campo agricolo (agronomo, perito agrario, veterinario), corredata della relativa documentazione, mediante la quale dovrà essere data evidenza della data in cui è stata eseguita l'ultima distribuzione nell'anno 2023 e del carattere straordinario dal punto di visto climatico e gestionale degli effluenti zootecnici.

- 3) di incaricare il Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli degli adempimenti connessi al presente atto;
- 4) di trasmettere il presente atto a ARPA Umbria e al Servizio Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività estrattive e Bonifiche;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
- 6) di disporre, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 33/2013, la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Umbria;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 22/01/2024

Il responsabile del procedimento
Giampietro Primieri

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 22/01/2024

Il dirigente del Servizio
Sviluppo rurale e programmazione attività
agricole, garanzie delle produzioni e
controlli

Franco Garofalo

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 23/01/2024

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Michele Michelini
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Roberto Morroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 23/01/2024

Assessore Roberto Morrone
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
